

6110300



**Assistenza in caso
di violenza domestica
contro le donne**

**La Hotline offre tutti i giorni
dalle 9:00 alle 24:00 un servizio
di consulenza e assistenza
telefonica per donne e bambini
colpiti da violenza domestica.**

- Consulenza telefonica gratuita per qualsiasi domanda sulla violenza domestica
- Interventi mobili: in caso di necessità, consulenza sul luogo per donne colpite
- Su richiesta, consulenza anonima
- Informazione e identificazione di strutture di accoglienza
- Informazioni sulle possibilità di intervento della polizia e giudiziario
- Informazioni sui servizi di consulenza e di assistenza
- Intervento psicosociale nelle situazioni di crisi

Con i suoi servizi la Hotline si rivolge a persone che sono colpite da violenza domestica anche nell'ambito professionale e/o privato.

Il vostro diritto in caso di violenza domestica

Misure
di protezione
della polizia,
del diritto penale
e civile



BiG



Publicato dalla BIG – Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt (Centro di intervento in caso di violenza domestica di Berlino).

Sarrazinstr. 11-15
12159 Berlino

Telefono: 030-61 70 91 00
Fax: 030-61 70 91 01

Berlino, 2007, 6a versione aggiornata

La pubblicazione di questo opuscolo è stata realizzata con il supporto dell'amministrazione del senato di Berlino per l'economia, le tecnologie e le donne. La ristampa è stata finanziata con i fondi della fondazione Deutsche Klassenlotterie Berlin (Fondazione DKLB).

La violenza contro le donne si compie prevalentemente nell'ambiente apparentemente protetto delle quattro mura domestiche, quindi "a casa". La violenza domestica viene esercitata quasi esclusivamente dagli uomini e si manifesta sotto forma di minacce, umiliazioni e isolamento sociale fino alle richieste di prestazioni sessuali e ai maltrattamenti fisici.

Se nell'ambito del rapporto di convivenza, matrimoniale o familiare venite maltrattate, picchiate, ferite, minacciate, rinchiuso, tenute prigioniere (lesioni corporali, sequestro di persona), violentate, costrette a prestazioni sessuali (reati contro il diritto di autodeterminazione sessuale), molestate e perseguitate (stalking) oppure i vostri figli vengono/sono stati maltrattati o subiscono/hanno subito molestie sessuali, avete il diritto di difendervi.

Con atti di violenza carnali o sessuali come anche con lo stalking, vostro marito o il vostro compagno compie reati perseguibili penalmente.

La premessa è che sporgiate una denuncia penale redatta dalla polizia.

Con questo opuscolo desideriamo informarvi sui vostri diritti di difesa dalla violenza domestica e sulle possibilità di proteggervi da ulteriori atti di violenza. Apprenderete le misure che la polizia e la giustizia possono e devono adottare per proteggervi e per perseguire i reati.

Nella prima parte dell'opuscolo vi informiamo sulle possibilità di intervento della polizia per la vostra tutela e contro la violenza, e sulle misure che potete adottare in prima persona per proteggere voi stesse e i vostri figli.

Nella seconda parte troverete tutte le delucidazioni relative all'iter di un processo penale, al ruolo e ai diritti che avete come testimone in un tale processo e alle istituzioni cui rivolgervi per avere aiuto e consulenza.

La terza parte dell'opuscolo vi informa sulle vostre possibilità previste dal diritto civile per proteggervi da ulteriori atti di violenza da parte di vostro marito/del vostro compagno.

B

i

G

La protezione della polizia

Voi o un'altra persona (p. es.: i vicini, i passanti) telefonate alla polizia. La polizia è raggiungibile 24 ore al giorno gratuitamente al numero 110.

Quando telefonate alla polizia

dovete comunicare:

- se e da parte di chi siete minacciate,
- se e da parte di chi siete state ferite.

Se l'autore non è più presente, comunicate alla polizia

- se siete in pericolo,
- se l'aggressore è in possesso di armi.

A quel punto si decide se la polizia può venire da voi con urgenza.

Fino all'arrivo della polizia portatevi in salvo, p. es. dai vicini, nei negozi, oppure chiudetevi nel vostro appartamento.

Comunicate alla polizia dove siete raggiungibili.

Quando arriva la polizia avete la possibilità:

- di raccontare alla polizia i fatti lontano dall'autore,
- di lasciare il luogo del reato con i vostri figli per portavi in salvo sotto la protezione della polizia (p. es. in una casa di accoglienza per le donne) o per cercare assistenza/cure mediche.

Se vi trovate in una situazione di pericolo grave o se è già stato compiuto un reato:

- descrivete l'accaduto dettagliatamente alla polizia, in modo tale che possa avviare adeguate misure per proteggervi e per perseguire l'autore,
- raccontate anche di eventuali lesioni precedenti non visibili,
- se potete, nominate dei testimoni,
- all'occorrenza consegnate alla polizia l'arma usata durante l'aggressione

La polizia può allontanare l'autore dall'appartamento, sequestrare le chiavi e vietargli l'accesso all'appartamento.

Questo allontanamento con divieto d'accesso all'appartamento può durare fino a 14 giorni, se c'è il pericolo che l'autore possa compiere ulteriori atti di violenza nei confronti vostri e/o dei vostri figli. Inoltre la polizia può vietare all'autore di avvicinarsi o di prendere contatto con voi e/o con i vostri figli. Questo divieto può valere anche per diversi giorni ed essere esteso per tutti i luoghi da voi frequentati (p. es. posto di lavoro, scuola materna/scuola).

La polizia ha anche la possibilità di arrestarlo temporaneamente, se la minaccia acuta non può essere respinta in altro modo.

Per sapere quando il vostro compagno viene rilasciato, comunicate al funzionario dove siete raggiungibili telefonicamente.

Per domande relative alla vostra protezione, alle possibilità legali e all'assistenza potete rivolgervi alla Hotline della BIG (vedi copertina). Se desiderate essere contattate dagli impiegati della BIG-Hotline la polizia può fornire il vostro numero di telefono alla BIG-Hotline – previo il vostro consenso.

Si consiglia di richiedere (anche in mancanza di un intervento della polizia) l'avvio degli interventi previsti per legge contro la violenza, p. es. per l'assegnazione dell'abitazione comune a voi e per il divieto prolungato di avvicinamento o di presa di contatto (vedi sezione "possibilità previste dal diritto civile").



Sporgete denuncia alla polizia.

La polizia è obbligata ad accogliere la vostra denuncia. A tale scopo vi viene consegnato o spedito successivamente un modulo per l'inchiesta preliminare sulla violenza domestica.

Vi consigliamo di compilare e restituire il modulo, o ancora meglio, di concordare una data per un interrogatorio della polizia, in quanto le vostre informazioni sono indispensabili per il prosieguo dell'istruttoria della polizia. Vi viene chiesto se desiderate richiedere un procedimento penale.

La richiesta di un procedimento penale manifesta il vostro interesse personale per una persecuzione penale o, per alcuni reati, rappresenta la premessa per un'accusa.

Potete farvi accompagnare agli interrogatori da una persona fidata che può anche essere presente durante l'interrogatorio della polizia, se il funzionario è d'accordo.

In ogni caso fatevi certificare le lesioni da un medico di fiducia e sollevate il medico dall'obbligo del segreto professionale. Il relativo modulo vi viene consegnato dalla polizia. Un certificato medico è necessario come prova per il procedimento istruttorio.



Decidete di abbandonare il vostro appartamento.

Se desiderate abbandonare il vostro appartamento da sola o con i vostri figli, potete trovare protezione e ospitalità 24 ore al giorno in una casa di accoglienza per le donne o simili (vedi interventi di soccorso).

- Assicurate la vostra reperibilità postale! -

Da lì potete richiedere presso il tribunale della famiglia il diritto di determinazione del domicilio (oppure l'affidamento) per i figli.

Prima di abbandonare l'appartamento raccogliete i vostri oggetti personali come:

- carta d'identità/passaporto vostri e dei vostri figli
- certificato di nascita/certificato di matrimonio
- libretto sanitario vostro e dei vostri figli.

Tra questi documenti possono rientrare anche:

- documentazione per il permesso di soggiorno
- contratto di locazione
- contratto di lavoro/ avvisi di erogazione della pensione
- avvisi dei Jobcenter o del servizio sociale
- decisioni in materia di affidamento di minori
- estratti conto
- farmaci
- oggetti personali per voi e i vostri figli (vestiario, articoli di igiene, giocattoli, materiale scolastico, diario ...)

Se in un secondo tempo vi servono altri oggetti personali lasciati nell'appartamento, la polizia può accompagnarvi nell'appartamento per proteggervi – qualora il pericolo persista.

Registrazione e divieto di divulgazione per il vostro nuovo appartamento

Secondo la legge sull'obbligo di registrazione a Berlino, entro 14 giorni dovete registrare la vostra nuova residenza.

Se vi separate da un partner violento, vi trasferite in altro appartamento o in una casa di accoglienza per le donne, o se temete ulteriori minacce e atti di violenza da parte del partner, potete richiedere un divieto di divulgazione del nuovo indirizzo.



Come si richiede un divieto di divulgazione?

Insieme al modulo di registrazione, consegnate all'ufficio dell'anagrafe una richiesta di divieto di divulgazione.

Se vi trasferite in una casa di accoglienza per le donne o in un'altra casa di accoglienza, potete richiedere lì l'apposito modulo. Potete anche scrivere una richiesta informale che deve contenere il nome dei vostri figli, le date di nascita e il vostro nuovo indirizzo. (Se provenite da un'altra regione della Germania, consigliamo di richiedere un divieto di divulgazione anche nel vostro luogo di provenienza)

L'ufficio regionale per gli affari cittadini e disciplinari (LABO) deve verificare se un divieto di divulgazione è legittimo nel vostro caso. Per questo motivo è necessario addurre le vostre motivazioni per richiederlo. A tale proposito potete indicare la persona che vi minaccia, cosa vi ha fatto o cosa ha minacciato di fare, quali lesioni o danni sono già stati subiti, qual è stata la loro durata, cosa temete concretamente ecc.

Dopo una verifica da parte del LABO può succedere che vi si chiedi di fornire ulteriori prove. Come prove valgono p. es.: certificati medici, conferme da parte di testimoni, il numero di pratica della denuncia penale.

Se non siete in possesso di tali prove potete farvi consigliare da un consultorio circa le misure successive.

Verrete informati per iscritto circa l'avvenuta istituzione del divieto di divulgazione e la durata del medesimo (p. es. 1/2 anno, 1 anno).

Fate attenzione alla data specificata, trascorsa la quale il divieto di divulgazione decade automaticamente.

Dovete quindi pensare tempestivamente ad un'eventuale proroga del medesimo. A quel punto è necessario che comunichiate al LABO che e da parte di chi siete ancora minacciate.




Come funziona il divieto di divulgazione?

Appena avete ottenuto il divieto di divulgazione, in caso di richiesta il vostro indirizzo viene comunicato solo alle autorità (Tribunale, Ufficio di assistenza per minorenni ecc.).

In caso di richieste da parte di privati o di ditte, riceverete un avviso e vi verrà richiesto se l'indirizzo può essere comunicato oppure se l'inoltro dell'indirizzo alle persone che ne facciano richiesta possa costituire un pericolo per voi.

Dovete rispondere a tale richiesta entro il termine specificato. Se non desiderate che il vostro indirizzo venga comunicato al richiedente, dovete motivare perché questo fatto potrebbe essere pericoloso per voi; eventualmente si consiglia di contattare direttamente il richiedente per impedire la comunicazione dell'indirizzo.

In mancanza di una risposta da parte vostra il LABO decide se comunicare il vostro indirizzo o meno.



Il procedimento penale

Il procedimento penale si articola in due parti:

- l'istruttoria da parte dell'autorità penale (polizia, pubblico ministero) e
- il processo giudiziario.



Come viene istituita un'istruttoria?

Il procedimento penale inizia con una denuncia. Questa denuncia può essere presentata per esempio dai vicini

o dai familiari alla polizia – dopo un intervento della polizia – e da voi stesse alla polizia o al pubblico ministero, verbalmente o per iscritto. Nella denuncia dovete descrivere cosa vi è successo. La polizia istruisce

una pratica e vi comunica il numero della pratica, e a voi viene chiesto se desiderate presentare una querela. Dovreste farlo in ogni caso.

Nella maggior parte dei casi verrete convocate ad un interrogatorio della polizia. Dovreste accettare questa convocazione, in quanto la vostra dichiarazione è la prova più importante. Probabilmente verrete convocate ad ulteriori interrogatori da parte del pubblico ministero. A tali convocazioni potete farvi accompagnare da un avvocato.

A tutti gli interrogatori potete farvi accompagnare da una persona di vostra fiducia. Quest'ultima può essere presente al vostro interrogatorio, premesso che il funzionario che la verbalizza sia d'accordo. In caso di impedimenti a presentarvi alla data riportata sulla convocazione, dovreste informare telefonicamente la polizia o il pubblico ministero e concordare una nuova data.

Se non vi presentate alla convocazione senza una motivazione, può avvenire che vi venga applicata un'ammenda amministrativa e/o che veniate accompagnate forzatamente dalla polizia presso il pubblico ministero.

Importante:

- Raccontate fin dall'inizio tutti gli atti di violenza/le minacce subite da parte del vostro marito/partner.
- Comunicate se avete paura di altri atti di violenza nei confronti vostri o dei vostri figli.
- Fate i nomi di tutte le persone che hanno (possono aver) visto o sentito dell'accaduto.
- Se possibile presentate certificati medici (anche non recenti) attestanti lesioni o conseguenze delle lesioni. Le lesioni annotate sul certificato medico possono essere certificate anche a posteriori.
- Fate un promemoria relativo agli episodi di violenza e precisate le circostanze (testimoni, data, ora) di altre minacce, di altri atti di violenza, in quanto l'udienza principale potrebbe avvenire solo dopo 1-2 anni dalla denuncia.

Se siete imparentate, fidanzate, sposate o se avete un figlio con l'autore, avete il diritto di rifiutare di testimoniare.

Ciò significa che potete dire in qualsiasi momento: "Non voglio testimoniare". Non dovete addurre nessuna motivazione, ma dovete presentarvi dal pubblico ministero per comunicare la vostra decisione.

Dato che come parte lesa siete il testimone principale, probabilmente il pubblico ministero interromperà (terminerà) il procedimento se le prove non sono sufficienti per una condanna dell'autore senza la vostra testimonianza.

La pratica viene conservata per alcuni anni. Se in un secondo momento decidete di voler testimoniare, il procedimento può essere riaperto.

Se avete domande potete rivolgervi alle autorità d'inchiesta o ai consultori competenti.



Di norma il procedimento istruttorio viene concluso in uno dei seguenti tre modi:

Estinzione/Cessazione del procedimento

Il pubblico ministero estingue il procedimento se presuppone che le prove per una condanna non siano sufficienti.

Potete opporvi all'estinzione.

A tale proposito potete informare uno dei consultori di seguito proposti, che offre un servizio di consulenza legale gratuito.

Incriminatione

Se il pubblico ministero considera le prove sufficienti per una condanna, intenta una causa presso il tribunale competente oppure richiede il rilascio di un decreto di condanna.

Decreto di condanna

Attraverso un decreto di condanna l'autore può essere condannato ad un'ammenda o ad una pena detentiva con la condizionale senza udienza nel procedimento scritto. Il Tribunale emette il decreto di condanna dopo una verifica delle prove. Se l'autore accetta la condanna, il procedimento giudiziario si intende concluso. Voi non verrete informati, ma potrete richiedere per iscritto l'esito presso il pubblico ministero.

Se il vostro (ex) partner non accetta il decreto di condanna, viene indetta l'udienza principale.

Il pubblico ministero intenta una causa e inoltra la pratica al tribunale competente.

Potete essere assistite solo se sono noti i soprusi del vostro (ex) partner!

Svolgimento dell'udienza

In un primo momento il tribunale decide se vi sono prove sufficienti per la condanna dell'autore. Se il tribunale accetta questa domanda, viene fissata la data dell'udienza principale, alla quale voi venite convocate come testimoni e vengono convocati tutti gli altri testimoni e l'autore. Di norma l'udienza si svolge entro un anno dalla denuncia. A causa del sovraccarico di lavoro dei tribunali possono talvolta passare anche due anni prima che si arrivi all'udienza.

Durante l'udienza principale dovete rilasciare nuovamente una **dichiarazione dettagliata**, in quanto il tribunale può deliberare solo sulla base di una descrizione esposta verbalmente in sede di udienza. Dopo la vostra testimonianza dinnanzi al tribunale, anche il pubblico ministero, l'accusato e il suo/la sua rappresentante legale possono farvi delle domande. Se decidete di avvalervi del vostro diritto di rifiutare di testimoniare – in mancanza di ulteriori prove – l'autore viene assolto (non condannato), in quanto le vostre deposizioni in questo caso non possono essere considerate dal tribunale.

Non dimenticate: finché l'accusato non è in custodia cautelare, può muoversi liberamente nell'edificio del tribunale. Se avete paura di incontrarlo, informate il tribunale (il numero di telefono è riportato sulla lettera di convocazione) e rivolgetevi all'ente di tutela dei testimoni (vedi parte degli indirizzi).

Di norma l'accusato è presente nell'aula del tribunale.

In determinate circostanze è possibile escluderlo durante il vostro interrogatorio.

L'udienza principale è pubblica. Potete farvi accompagnare da una persona di fiducia.

Durante il vostro interrogatorio gli accompagnatori devono sedere nella zona degli ascoltatori.

Dopo le deposizioni dell'accusato, dei testimoni ed eventualmente del perito, il pubblico ministero riassume quanto riportato e chiede una pena (requisitoria).

Se siete rappresentati da un avvocato, quest'ultimo può esporre il vostro punto di vista.

A quel punto hanno la parola i difensori e infine l'accusato. Poi il tribunale emette la sentenza, condannando l'accusato:

- ad un'**ammenda o ad** una
- **pena detentiva**, che può subire una sospensione con la condizionale ed essere abbinata all'obbligo di frequentare un corso di recupero,
- oppure assolvendolo, in quando secondo l'opinione del tribunale le prove per una condanna non sono sufficienti.

Il procedimento può essere sospeso anche nell'udienza principale – p. es. dietro pagamento di un'ammenda.

Potete interpellare in qualsiasi momento un avvocato di fiducia, farvi consigliare da lui o incaricarlo di rappresentarvi. Di norma le spese legali sono a vostro carico. La possibilità di un'eventuale assunzione dei costi (sussidio per le spese processuali) vi viene comunicata dal vostro avvocato.

Se il tribunale ammette un'azione civile nel procedimento penale, il vostro avvocato rappresenterà i vostri interessi e diritti come testimone e vittima di un reato nell'ambito del procedimento penale contro il vostro (ex) partner/marito. Ciò significa per esempio che l'avvocato può leggere l'atto giudiziario prima del processo e fare domande a tutti i partecipanti all'udienza.

La maggior parte dei consultori per ragazze e per donne è in grado di nominare avvocati esperti .

Inoltre in quasi tutti i **consultori è prevista la possibilità di ottenere consulenza gratuita da un avvocato**. Telefonate prima per concordare un appuntamento. In tale occasione potete anche chiedere quali possibilità finanziarie sono previste per garantire la vostra rappresentanza legale, come si svolge l'udienza, chi vi prepara e chi vi può accompagnare, e a quali misure di tutela legale (assegnazione dell'appartamento, divieto di contatto ecc.) avete diritto.

Se dopo aver sporto denuncia venite nuovamente picchiate, ricattate e/o minacciate, dovrete comunicarlo immediatamente al vostro avvocato, alla polizia, al pubblico ministero e al tribunale.

Azione penale: un esempio



Possibilità di protezione previste dal diritto civile

Se voi (e i vostri figli) siete vittime di violenza domestica o di stalking, potete richiedere le ordinanze di protezione o l'assegnazione dell'appartamento comune presso il tribunale. Di norma è competente il tribunale della famiglia della vostra circoscrizione.

Eccezione:

- se vivete separati dal vostro partner da più di sei mesi oppure
- se non avete mai convissuto.

In questo caso è competente la pretura del luogo di residenza dell'uomo accusato.

Dinnanzi ai tribunali civili potete inoltre richiedere:

- le ordinanze generali per la tutela della vostra persona ai sensi degli artt. 823, 1004 del Codice di Procedura Civile
- un risarcimento dei danni morali e un indennizzo
- l'affidamento (tribunale della famiglia)
- l'esclusione del diritto di visita (tribunale della famiglia)

A tale scopo dovrete farvi consigliare/rappresentare da un avvocato specializzato in diritto della famiglia. Se avete un reddito basso, può esservi concesso un sussidio per le spese processuali.

Dato che le procedure giudiziarie possono protrarsi nel tempo, si consiglia di richiedere ordinanze di protezione e altri diritti civili con procedure di urgenza.

I moduli che facilitano la richiesta sono reperibili nei consultori per donne e nei centri di consulenza legale oppure sono scaricabili

All'indirizzo: www.big-interventionszentrale.de/veroeffentlichungen/infomaterial/pdfs/schutzantrag_frau.pdf



Ordinanze di protezione

Il tribunale può emettere nei confronti dell'autore divieti di maltrattamenti, di minacce, di molestie e di contatto (compreso l'avvicinamento personale) ai sensi dell'art. 1 della Legge contro la violenza (GewSchG). All'autore può essere fatto divieto, per esempio, di avere contatti con voi, di avvicinarsi al vostro luogo di lavoro o all'appartamento, all'asilo o alla scuola dei vostri figli. Se l'autore viola un'ordinanza di protezione, si rende perseguibile penalmente. Potete (nuovamente) chiamare la polizia e sporgere denuncia. Inoltre potete richiedere al tribunale che l'autore venga condannato al pagamento di un'ammenda amministrativa. In casi eccezionali è possibile anche l'arresto.



Assegnazione dell'appartamento

Potete richiedere presso il tribunale della famiglia l'assegnazione dell'appartamento comune ai sensi dell'art. 2 della Legge contro la violenza (GewSchG).

Se siete sposate o convivete, potete anche richiedere l'assegnazione dell'appartamento coniugale per l'utilizzo esclusivo ai sensi dell'art. 1361 b del Codice Civile o dell'appartamento ai sensi dell'art. 14 della Legge sulle convivenze. La premessa è che desideriate vivere separatamente o che viviate già separatamente e che l'assegnazione dell'appartamento serva per evitare una "severità ingiustificata".

Contestualmente all'assegnazione dell'appartamento a voi, all'autore può essere vietato di dare disdetta per l'affitto dell'appartamento o di rendervi difficoltoso l'utilizzo del medesimo. Se siete l'unico affittuario dell'appartamento e avete una convivenza permanente (non matrimoniale) con l'autore, potete richiedere alla pretura/al tribunale della famiglia lo sfratto dall'appartamento.

Se il contratto di locazione è stato sottoscritto da entrambi, dovrete farvi consigliare da un avvocato circa la possibilità di ottenere l'esclusione dell'attore dal contratto di locazione. In ogni caso il tribunale può consentirvi per un tempo determinato l'utilizzo esclusivo di questo appartamento. Questa possibilità esiste anche se il contratto di locazione è stato sottoscritto solo dall'autore.

Inoltre esiste sempre la possibilità di richiedere un divieto di accesso, di maltrattamento, di minaccia, di molestia e di contatto (compreso l'avvicinamento personale) ai sensi dell'art. 1 della Legge contro la violenza (GewSchG) con procedimento d'urgenza.

Tenete presente che i decreti del tribunale senza udienza devono essere notificati, ai sensi della Legge contro la violenza (GewSchG), da parte di un ufficiale giudiziario. In particolare per i decreti della pretura dovete richiedere la notifica da parte della magistratura.

Se vi viene concesso un sussidio per le spese processuali, nella richiesta di provvedimento, ai sensi della Legge contro la violenza (GewSchG), dovete richiedere contemporaneamente anche l'assunzione dei costi per la prima notifica.



Affidamento

I bambini vengono sempre lesi dalla violenza cui hanno assistito.

Se in seguito a maltrattamenti vi separate dal vostro partner oppure richiedete provvedimenti giudiziari per la vostra tutela, potete richiedere il diritto di determinazione del domicilio provvisorio/l'affidamento dei vostri figli al fine di evitare ulteriori danni. Questo può avvenire anche prima della presentazione di una richiesta di separazione presso il tribunale della famiglia competente.

In alcuni casi è previsto anche l'obbligo di intervento da parte del tribunale a tutela dei bambini. A questo punto, ai sensi degli artt. 1666, 1666 a del Codice Civile tedesco BGB, il tribunale può p. es. impedire all'autore l'utilizzo dell'appartamento, emettere un divieto di contatto, revocare il diritto di determinazione del domicilio ecc.



Diritto di visita

Indipendentemente dalla regolamentazione dell'affidamento, di norma il padre mantiene il diritto di visita dei figli.

Se sussiste il pericolo di ulteriori maltrattamenti per voi e i vostri figli oppure i figli vengono lesi perché assistono ad atti di violenza, potete richiedere al tribunale della famiglia la sospensione temporanea o illimitata del diritto di visita.

L'ufficio di assistenza ai minori è sempre coinvolto in queste procedure.

Spesso il tribunale prende in considerazione come compromesso l'ordinanza di una visita assistita, ovvero le visite si svolgono alla presenza di una persona fidata o di un impiegato/un'impiegata dell'ufficio di assistenza ai minori o di altre istituzioni.

Anche i patrigni (mariti attuali/precedenti o partner della madre) mantengono un diritto di visita del bambino, quando il bambino ha vissuto insieme a loro per un periodo prolungato e quando queste visite servono per il bene del bambino. Se il patrigno è stato violento con il bambino e/o con voi, potete anche richiedere l'esclusione del diritto di visita oppure l'ordinanza giudiziaria per le visite assistite (alla presenza di una terza persona).

Anche i nonni e i fratelli e le sorelle del bambino hanno il diritto di visita del bambino, premesso che queste visite servano per il bene del bambino. Deve essere verificato quale posizione assumono in particolare i nonni da parte paterna nei confronti degli atti di violenza del padre del bambino.

Se negano i pericoli per il bambino a causa del padre violento oppure sdrammatizzano i suoi atti di violenza, questi possono essere considerati motivi validi per negare il diritto di visita oppure per imporre visite assistite, al fine di tutelare il bambino in modo efficace.

Se richiedete un divieto giudiziario contro maltrattamenti, minacce, molestie e contro il contatto (compreso l'avvicinamento personale), ai sensi della legge contro la violenza, emanato nei confronti del marito/partner violento, fatevi consigliare sull'opportunità di richiedere contemporaneamente anche l'esclusione del diritto di visita del figlio da parte dell'autore. Nell'esercizio del diritto di visita probabilmente non è possibile evitare che l'autore si avvicini a voi al momento della consegna del figlio oppure che vi infastidisca o vi minacci nuovamente durante i colloqui.

Se esiste già un regolamento giudiziario relativo alle visite, al momento della richiesta di un'ordinanza di protezione dovrete informare il tribunale.

L'ufficio di assistenza ai minori deve redigere un parere in merito alla regolamentazione delle visite per il tribunale della famiglia.


Fate presente in quella sede che siete vittime di violenza domestica e che una visita potrebbe essere in conflitto con le disposizioni della legge contro la violenza. Anche la richiesta di un colloquio **comune** presso l'ufficio di assistenza ai minori, insieme all'autore, rappresenta un pericolo per voi e può essere in conflitto con un'ordinanza di protezione.

Ulteriori informazioni sono riportate nell'opuscolo "Visite assistite" della BIG e.V.



Risarcimento danni morali e indennizzo

Il vostro diritto di risarcimento danni comprende il risarcimento di danni materiali come p. es. spese mediche, svantaggi finanziari in caso di mancato guadagno oppure spese per la sostituzione di vestiti strappati e oggetti distrutti. Il diritto di risarcimento dei danni morali si basa sulla soddisfazione morale e la compensazione di danni come lesioni, dolori, umiliazioni.



Dove trovo che cosa?



Tribunali della famiglia:

Competente per le circoscrizioni:

**Centro (Centro, Tiergarten, Wedding),
Pankow (Pankow, Weißensee, Prenzlauer Berg),
Reinickendorf**

Pankow/Weißensee
Kissingenstr. 5-6
13189 Berlino-Pankow
Tel.: 9 02 45-0

Per tutte le altre circoscrizioni:

Tempelhof-Kreuzberg
Hallesches Ufer 62
10963 Berlino-Kreuzberg
Tel.: 9 01 75-0



Preture:

Charlottenburg (Wilmerdorf)	Tel.: 9 01 77-0
Hohenschönhausen (Marzahn-Hellersdorf)	Tel.: 9 02 56-0
Köpenick (Treptow)	Tel.: 9 02 47-0
Lichtenberg (Friedrichshain)	Tel.: 9 02 53-0
Centro (Prenzlauer Berg)	Tel.: 9 02 3-0
Neukölln	Tel.: 9 01 91-0
Pankow (Weißensee)	Tel.: 9 02 45-0
Schöneberg (Steglitz-Zehlendorf)	Tel.: 9 01 59-0
Spandau	Tel.: 9 01 57-0
Tempelhof-Kreuzberg	Tel.: 9 01 75-0
Tiergarten	Tel.: 90 14-0
Wedding (Reinickendorf)	Tel.: 9 01 56-0

Di norma le cancellerie dei tribunali sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Inoltre presso la pretura di Tempelhof-Kreuzberg viene istituito ogni sabato dalle 9:00 alle 12:00 un servizio d'emergenza per affari familiari e civili in genere.

Case di accoglienza delle donne

- Le case di accoglienza delle donne rappresentano una possibilità di alloggio provvisorio protetto per le donne (e per i loro figli) di ogni nazionalità.
- Potete telefonare alla casa delle donne giorno e notte.
- Gli indirizzi delle case delle donne sono anonimi.
- Gli uomini non hanno accesso alla casa delle donne.
- La permanenza nella casa delle donne è gratuita; le donne provvedono alle cure/al vitto per se stesse e per i loro figli.
- Nella casa delle donne ricevete ampia consulenza e protezione.
- La permanenza nella casa delle donne non comporta automaticamente il divorzio e non viene segnalata all'ufficio stranieri.

2. Casa delle donne autonoma, tel. 37 49 06 22

3. Casa delle donne autonoma, tel. 559 35 31

4. Casa delle donne autonoma, tel. 9161 18 36

Casa delle donne BORA, tel. 986 43 32,
camera attrezzata per disabili

Casa delle donne Caritas, tel. 851 10 18

Casa interculturale delle donne, tel. 80 10 80 10

Comunità terapeutica delle donne Bora,
tel. 97 99 96 46

Consultori per donne

- Nei consultori per donne ricevete consulenza legale e sociale, assistenza nella ricerca di un appartamento ecc.
- Ricevete consulenza e assistenza anonima e gratuita.
- La consulenza personale viene proposta negli orari di apertura e previo appuntamento, altrimenti potete richiedere una consulenza telefonica.
- Possono essere fornite altre possibilità di alloggio protetto (p. es. case di accoglienza).
- Nei consultori lavorano impiegate con conoscenze linguistiche.



Consultori specializzati nella violenza domestica

Consultorio per donne Tara, tel. 787 18 340
Consulenza anche in lingua inglese, persiana e turca

SPAZIO DONNA, tel. 448 45 28
Consulenza anche in lingua armena, inglese, italiana e turca

CONSULTORIO PER DONNE BORA, tel. 927 47 07
Consulenza anche in lingua inglese e spagnola

Punto di incontro femminile, tel. 621 20 05
Consulenza anche in lingua armena, inglese, polacca, spagnola e turca

Consultorio interculturale, tel. 80 19 59 80



Case di accoglienza

Frauenzimmer e.V., tel. 787 50 15, attrezzato per
sedie a rotelle

Hestia e.V., tel. 440 60 58

Zuff e.V., tel. 694 60 67

Augusta, tel. 28 59 89 77
fax 28 59 89 78, attrezzato per non udenti

FrauenOrt, tel. 46 60 02 17

**In queste sedi potete ricevere ulteriori informazioni
(legali) e assistenza:**



Proposte specifiche di consulenza e informazione

Ewa Frauenzentrum, tel. 442 55 42
Informazioni legali e proposte di consulenza generale

Lara, tel. 216 88 88
Centro di consulenza per donne violentate

Wildwasser, tel. 786 50 17
*Consultorio per ragazze, in particolare in caso di
abusi sessuali*

Al Nadi, tel. 852 06 02
Incontri e consulenza per donne arabe

Ban Ying, tel. 440 63 73/74
Centro di coordinamento per donne dell'Asia sudorientale

HINBUN, tel. 336 66 62
Centro di formazione e consulenza per donne curde

In VIA, tel. 86 42 48 50
Consultorio per donne dell'Europa centrale e dell'Est

TIO, tel. 612 20 50
Luogo d'incontro e di informazioni per donne turche

**Netzwerk behinderter Frauen in Berlin e.V.,
Rete di donne disabili a Berlino**
tel. 617 09 167/617 09 168

Servizio d'emergenza bambini, tel. 61 00 61
Raggiungibile giorno e notte

Servizio d'emergenza giovani, tel. 61 00 62

Servizio d'emergenza ragazze, tel. 61 00 63

Con i numeri dei tre servizi di emergenza
è raggiungibile 24 ore al giorno anche la Hotline
di tutela dei bambini di Berlino.



Consulenza sulla tutela delle vittime e dei testimoni

Opferhilfe, tel. 395 28 67
Consultorio per vittime di reati

AHGATA – ASSISTENZA PER I TESTIMONI
tel. 030-440 526 00
*Supporto per la testimone, ufficio
per la preparazione e l'accompagnamento
ai processi.*
www.ahgata.de

**Assistenza testimoni nella pretura di Tiergarten
e nel tribunale di Berlino**,
Stanza B 020/21, Wilsnacker Str. 6, 10557 Berlino
tél. 90 14-34 98/90 14-32 06